

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RELAZIONE COMPLESSIVA CONTENENTE IL BILANCIO
ANNUALE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI INTRODOTTI
ED ELIMINATI

Anno 2020

(Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180)

NOTA DI AGGIORNAMENTO

1. Premessa

La “*Relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati*” (di seguito, “*Relazione*”), riferita all’anno 2020, è stata predisposta al 31 marzo 2021 dal Dipartimento della funzione pubblica (DFP) sulla base di un percorso di analisi e verifica svolto in collaborazione con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale Relazione, pubblicata sul sito internet del Governo¹, ha previsto, così come per gli anni precedenti, una nota di aggiornamento per consentire ad alcune amministrazioni di completare la redazione dei propri bilanci.

In vista della nota di aggiornamento, laddove necessario, il DFP ha richiesto alle amministrazioni di inviare chiarimenti e integrazioni rispetto agli oneri individuati nelle relazioni di bilancio e alle relative quantificazioni. Alle amministrazioni è stato inoltre chiesto di rispondere alle osservazioni formulate dalle associazioni imprenditoriali nell’ambito delle consultazioni previste ai fini delle attività di verifica dei bilanci, riportate nella Relazione al 31 marzo.

Di seguito si illustrano gli aggiornamenti ai bilanci basati sulle integrazioni e i chiarimenti forniti dalle amministrazioni.

Si precisa che, ai fini del bilancio degli oneri, per “avanzo” si intende la situazione in cui gli oneri eliminati sono maggiori rispetto a quelli introdotti (condizione indicata con il segno “-” all’interno della tabella riepilogativa riportata nel paragrafo 3), mentre per “disavanzo” intende la situazione in cui, viceversa, gli oneri introdotti sono maggiori rispetto a quelli eliminati (condizione indicata con il segno “+” all’interno della tabella riepilogativa riportata nel paragrafo 3).

2. Gli aggiornamenti ai bilanci delle singole amministrazioni

Ministero dell’economia e delle finanze

Nella Relazione al 31 marzo il Ministero dell’economia e delle finanze aveva segnalato oneri introdotti a carico di banche e intermediari finanziari ad opera del decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169², connessi alle comunicazioni da rendere sui requisiti e l’idoneità degli esponenti aziendali, quantificati in 293 mila euro.

A seguito di un approfondimento normativo, l’amministrazione ha segnalato che, trattandosi disposizioni in materia creditizia (intesa come regolazione dell’esercizio del credito e tutela della stabilità finanziaria), il provvedimento non rientra, ai sensi del comma 2-septies dell’articolo 8 della legge n. 180 del 2011³, nell’ambito di riferimento del bilancio, il cui **saldo** risulta quindi **pari a zero**.

¹http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/DatiUlteriori/FunzionePubblica/Relazione_Art8_Anno%202020_210330.pdf.

² Decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169, *Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*.

³ Legge 11 novembre 2011, n. 180, *Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese*.

Tale saldo non considera gli oneri amministrativi introdotti dal decreto ministeriale 21 maggio 2020, n. 71⁴ legati all'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie, stimati dall'amministrazione in 203 mila euro. Tali oneri, infatti, essendo connessi - come evidenziato dall'amministrazione nella Relazione al 31 marzo - ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici, non concorrono, in base a quanto previsto dalle Linee guida per la predisposizione del bilancio⁵, al computo del saldo.

Ministero della giustizia

Nella Relazione al 31 marzo, il Ministero della giustizia aveva stimato oneri amministrativi introdotti dagli atti normativi adottati nel 2020 per un totale di 16 mila euro derivanti dagli adempimenti necessari a ottenere il riconoscimento della qualifica professionale di tecnologo alimentare (decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 168⁶) e di dottore commercialista ed esperto contabile (decreto ministeriale 24 giugno 2020, n. 112⁷). Si tratta, come già precisato nella Relazione, di adempimenti facoltativi relativi ad accesso di benefici, esclusi quindi dal saldo di bilancio.

In vista della predisposizione della nota di aggiornamento, il DFP ha chiesto all'amministrazione una verifica sugli oneri introdotti dal decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147⁸, a seguito della modifica della disciplina dei piani di risanamento regolata dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14⁹ (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

L'amministrazione ha precisato che le disposizioni oggetto delle richieste di approfondimento si limitano ad ampliare - al fine di rappresentare con maggiore completezza la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa debitrice - il contenuto dei piani attestati di risanamento. Si tratta, quindi, di adempimenti che rappresentano il presupposto per l'impresa per ottenere un beneficio, rappresentato dall'accesso a tale strumento negoziale stragiudiziale al fine di sanare la propria situazione debitoria e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. L'amministrazione ha pertanto ritenuto di non procedere alla stima di tali oneri.

Alla luce di quanto sopra riportato, il **saldo** di bilancio del Ministero della giustizia risulta **pari a zero**.

⁴ Decreto ministeriale 21 maggio 2020, n. 71, *Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie*.

⁵ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2013, *Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 18*.

⁶ Decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 168, *Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare*.

⁷ Decreto ministeriale 24 giugno 2020, n. 112, *Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile*.

⁸ Decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, *Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*.

⁹ Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017*.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

In occasione della predisposizione della Relazione al 31 marzo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) aveva attestato di non avere introdotto né eliminato oneri con gli atti normativi adottati nel 2020.

In vista della predisposizione della nota di aggiornamento, il DFP ha chiesto all'amministrazione una verifica in merito:

- agli oneri introdotti dal decreto ministeriale 21 aprile 2020, n. 321¹⁰, in materia di fornitura di dispositivi di salvataggio, installati a bordo delle navi nazionali mercantili;
- agli oneri eliminati:
 - con il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2020, n. 69¹¹ in materia di rinnovo della patente di guida per soggetti trapiantati;
 - con il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160¹² nel campo della nautica da diporto (digitalizzazione del rilascio del certificato di idoneità al noleggio, semplificazione della documentazione per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, ecc.).

In merito al decreto ministeriale 21 aprile 2020, n. 321 l'amministrazione ha segnalato la natura non normativa del provvedimento, il quale è quindi escluso dall'ambito di riferimento del bilancio.

Per quanto riguarda le semplificazioni associate al decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, l'amministrazione ha segnalato l'impossibilità di procedere alla quantificazione in attesa dell'emanazione dei previsti decreti attuativi.

Per quanto riguarda, infine, il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2020, n. 69, l'amministrazione ha segnalato l'impossibilità di stimare i risparmi: la semplificazione introdotta (svolgimento degli accertamenti per il rinnovo di validità della patente dei soggetti trapiantati da parte del medico monocratico, anziché della commissione medica locale), infatti, non opera in alcuni casi (quelli in cui il medico monocratico stabilisca di inviare il soggetto trapiantato nuovamente in commissione medica locale, avendone constatato un peggioramento delle condizioni di salute), la cui numerosità risulterebbe ad oggi non quantificabile.

Di conseguenza, **non risulta possibile indicare in modo puntuale il saldo di bilancio**. Tuttavia, essendo stati rilevati oneri eliminati a fronte della mancata introduzione di nuovi oneri, è possibile desumere un “**avanzo**” di bilancio. Si rileva, peraltro, che la semplificazione introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2020, n. 69 potrebbe risultare di impatto significativo,

¹⁰ Decreto ministeriale 21 aprile 2020, n. 321, *Requisiti per la manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonché per i fornitori di servizi autorizzati ad effettuare detti interventi*.

¹¹ Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2020, n. 69, *Regolamento recante modifiche all'Appendice II - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida*.

¹² Decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167*.

essendo rivolta a una platea potenziale pari - come segnalato dall'amministrazione - a circa 30.000 soggetti.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Nella Relazione di bilancio, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali aveva stimato oneri amministrativi introdotti per adempimenti facoltativi legati all'accesso a benefici (e quindi esclusi dal saldo di bilancio) relativamente ai seguenti provvedimenti in materia di anticipazioni nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune:

- decreto ministeriale 8 aprile 2020, n. 3681¹³, per un totale di 3,3 milioni di euro;
- decreto ministeriale 5 giugno 2020, n. 6250¹⁴, per un totale di 3,5 milioni di euro.

In vista della predisposizione della nota di aggiornamento, e facendo anche seguito alle osservazioni delle associazioni imprenditoriali, il DFP ha chiesto all'amministrazione di verificare e quantificare:

- gli oneri introdotti con l'istituzione del Registro telematico cereali e farine nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e la conseguente imposizione dell'obbligo di annotazione di tutte le operazioni di carico e di scarico agli operatori che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali in quantitativo superiore alle cinque tonnellate annue (legge 30 dicembre 2020, n. 178¹⁵, art. 1, commi da 139 a 142);
- gli oneri eliminati a seguito della semplificazione operata dall'articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76¹⁶, della gestione del SIAN e di altri adempimenti potenzialmente rilevanti in termini di obblighi informativi (controlli, comunicazioni ed etichettatura).

In merito al **Registro telematico cereali e farine**, l'amministrazione ha fatto presente l'impossibilità di procedere alla stima, nelle more della definizione delle modalità applicative per l'istituzione e la tenuta del registro da parte del previsto decreto attuativo (comma 141), attualmente in corso di predisposizione. Pertanto, coerentemente con quanto previsto dalle Linee guida per la predisposizione del bilancio, l'introduzione sarà contabilizzata nel 2021 (anno di adozione dell'atto secondario). L'amministrazione ha tuttavia segnalato che le disposizioni in questione avranno presumibilmente **un impatto «notevole» per le filiere interessate**, data la numerosità degli operatori coinvolti (stimabili in circa 500.000 soggetti).

Con riferimento all'articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, l'amministrazione ha segnalato che questi introdurrebbero semplificazioni a favore degli operatori che - incidendo su oneri

¹³ Decreto ministeriale 8 aprile 2020, n. 3681, *Proroga del sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013*.

¹⁴ Decreto ministeriale 5 giugno 2020, n. 6250, *Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*.

¹⁵ Legge 30 dicembre 2020, n. 178, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*.

¹⁶ Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*.

sostanziali o sulla mera modifica dei termini previsti per gli adempimenti - non comportano una riduzione di oneri amministrativi¹⁷.

Alla luce delle valutazioni operate dall'amministrazione si desume un **saldo** di bilancio **pari a zero**. Tale saldo non tiene conto, come sopra segnalato, delle semplificazioni introdotte con i decreti ministeriali 8 aprile 2020, n. 3681 e 5 giugno 2020, n. 6250, per un totale di 6,8 milioni di euro.

Ministero della salute

In occasione della predisposizione della Relazione al 31 marzo il Ministero della Salute aveva attestato di non avere introdotto né eliminato oneri con gli atti normativi adottati nel 2020.

In vista della predisposizione della nota di aggiornamento, il DFP ha chiesto all'amministrazione una verifica in merito agli oneri introdotti dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34¹⁸, a seguito della estensione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale.

Con riferimento al Ministero della salute, è stata inoltre segnalata, da parte del Ministero dello sviluppo economico (cfr. *infra*), la competenza per gli articoli 167 e 168 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101¹⁹, in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, per il quale il DFP aveva richiesto una verifica sull'eventuale introduzione di oneri non direttamente attribuibili alla normativa europea oggetto di attuazione (c.d. *goldplating*).

In merito, l'amministrazione ha precisato che i nuovi obblighi informativi a carico degli esercenti di non sono significativi, in quanto:

- nel caso dell'articolo 167, la probabilità di accadimento di un'esposizione accidentale o indebita in radioterapia sarebbe molto rara e la relativa comunicazione al Ministero della salute dell'evento è prevista comunque all'interno di un sistema telematico già collaudato e standardizzato (il SIMES);
- nel caso dell'articolo 168, la comunicazione dei dati è prevista solo una volta ogni quattro anni e si sostanzia nella mera aggiunta di un record ai dati che gli esercenti già comunicano regolarmente per via telematica alla Regione nell'ambito dei DRG.

¹⁷ L'amministrazione ha specificato in particolare: in relazione alla semplificazione del SIAN (comma 1), che questa riguarda il sistema di identificazione delle parcelle agricole, non conducendo a una modifica di oneri a carico dei privati; in relazione alle disposizioni in materia di controlli (comma 3) che esse si limitano a evitare sovrapposizioni, non prestandosi a misurazioni in termini di oneri; in relazione alle modifiche introdotte in materia di comunicazioni (comma 4) che queste modificano i termini entro i quali adempiere agli obblighi previsti e non il relativo contenuto; in relazione agli obblighi di etichettatura (comma 7-quater), che le norme riguardano aspetti di natura sostanziale (modifica della dose di utilizzo dei fitofarmaci) e non obblighi informativi. Va tuttavia segnalato che, in linea teorica, le semplificazioni in materia di controlli appaiono idonee a configurare una modifica di oneri amministrativi, in direzione comunque favorevole agli operatori (riduzione del tempo dedicato dalle imprese ad attività di "Assistenza a verifiche e ispezioni", corrispondente alla attività amministrativa standard identificata con il codice "L" nelle Linee guida).

¹⁸ Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*.

¹⁹ Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, *Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117*.

L'amministrazione non ha viceversa fornito riscontro alle richieste di quantificazione relative agli oneri introdotti in materia di FSE. Di conseguenza, **non risulta possibile indicare il saldo di bilancio**. Tuttavia, essendo stati rilevati oneri introdotti a fronte della mancata eliminazione di oneri, è possibile desumere un “**avanzo**” di bilancio.

Ministero dello sviluppo economico

Nella Relazione al 31 marzo il Ministero dello sviluppo economico aveva stimato in 63 mila euro gli oneri amministrativi introdotti dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e associati alla procedura di accesso ai contributi previsti dal fondo emergenze per le emittenti locali. Tali oneri, tuttavia, derivando da adempimenti facoltativi e a basso impatto (oltre che di carattere temporaneo) non concorrono al computo del saldo di bilancio.

In vista della predisposizione della nota di aggiornamento, anche sulla base delle osservazioni formulate dalle associazioni imprenditoriali, il DFP ha chiesto all'amministrazione una verifica in merito all'eventuale introduzione di oneri aggiuntivi, non direttamente attribuibili alla normativa europea oggetto di attuazione, ad opera del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, con particolare riferimento:

- all'introduzione dell'obbligo in capo agli esercenti, per le pratiche di cui all'articolo 20, di provvedere alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attività lavorativa (art. 22);
- alla mancata previsione di condizioni di esenzione in relazione alle autorizzazioni di allontanamento (art. 54);
- all'istituzione di un sistema per la rilevazione, registrazione e analisi di eventi accidentali, cui deve seguire la comunicazione sull'evento al sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (art. 167);
- all'obbligo di registrare singolarmente, su supporto informatico, le indagini, i trattamenti con radiazioni ionizzanti e i principali parametri tecnici a essi relativi, anche ai fini della comunicazione alle Regioni dei dati sulle pratiche radiologiche effettuate (art. 168).

Per tale provvedimento, il Ministero dello sviluppo economico ha segnalato la competenza di altra amministrazione in relazione all'articolo 22 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), nonché agli articoli 167 e 168 (Ministero della salute; cfr. *supra*).

In merito all'articolo 54 l'amministrazione ha viceversa segnalato l'assenza di *goldplating*: il superamento del previgente regime di allontanamento in esenzione discenderebbe infatti dall'esigenza di dare attuazione all'articolo 30, comma 1, della direttiva 2013/59/Euratom, il quale prevede che gli Stati membri «*provvedono affinché lo smaltimento, il riciclo o il riutilizzo di materiali radioattivi derivanti da qualsiasi pratica autorizzata siano soggetti ad autorizzazione*».

In vista della predisposizione della nota di aggiornamento, è stato inoltre chiesto all'amministrazione di stimare gli oneri eliminati a seguito della semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia prevista dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (art. 62), già segnalata nella Relazione al 31 marzo.

Il citato provvedimento ha infatti previsto, per le centrali termoelettriche di potenza superiore ai 300MW termici, due semplificazioni che hanno consentito di superare il previgente regime di autorizzazione unica:

- la sottoposizione a regime di mera comunicazione delle modifiche “non sostanziali”;
- l’introduzione di un sistema abilitativo semplificato, quale il regime di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), per le opere civili all’interno di centrali termoelettriche.

Il provvedimento ha inoltre disciplinato le modalità autorizzative per gli impianti di accumulo elettrochimico, prevedendo modalità semplificate per gli accumuli fino a 10MW.

A seguito delle richieste formulate dal DFP, la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (ora in avvalimento al Ministero della transizione ecologica ai sensi del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22²⁰) ha stimato in **2.250 euro** i risparmi unitari derivanti dai nuovi regimi semplificati, calcolati come differenza tra i costi unitari degli obblighi informativi previsti prima delle semplificazioni e quelli previsti dall’attuale disciplina (cfr. Allegato). L’amministrazione non ha fornito una stima della platea di imprese interessate annualmente “a regime” e, quindi dei risparmi totali. Va tuttavia rilevato che tale platea è risultata, fino ad oggi, piuttosto esigua²¹.

Alla luce di quanto sopra riportato, **non risulta possibile indicare in modo puntuale il saldo di bilancio** Tuttavia, essendo stati rilevati oneri eliminati (quantificati però soltanto in relazione ai costi unitari) a fronte della mancata introduzione di nuovi oneri, è possibile desumere un “**avanzo**” di bilancio.

3. Conclusioni

Ad esito delle integrazioni fornite dalle amministrazioni ai fini della presente nota di aggiornamento, il quadro del bilancio complessivo degli oneri introdotti ed eliminati con gli atti normativi approvati dal Governo nel corso del 2020 è il seguente:

1. sei ministeri hanno presentato un **bilancio con oneri introdotti ed eliminati**:
 - Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica);
 - Ministero dell’economia e delle finanze;
 - Ministero della giustizia;
 - Ministero dell’interno;
 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

²⁰ Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*.

²¹ Nei quattro anni antecedenti a quello di adozione del provvedimento sono state presentate appena 19 autorizzazioni relative ad interventi oggetto dell’intervento; a poco meno di un anno dalla introduzione delle semplificazioni sono stati registrati 7 procedimenti soggetti a mera comunicazione, 2 soggetti a SCIA e nessuno soggetto ad attività libera per impianti inferiori alla soglia di 10MW.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della giustizia e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali hanno tuttavia quantificato soltanto adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere benefici (esclusi dal saldo di bilancio in base alle Linee guida per la predisposizione del bilancio), presentando quindi un saldo di bilancio pari a zero. In relazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali va inoltre segnalato che nel corso del 2020 sono stati introdotti **oneri di rilevante impatto**, sebbene non ancora quantificabili (in attesa dell'emanazione del previsto decreto attuativo), in relazione all'istituzione del **Registro telematico cereali e farine** ad opera della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Nel caso del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero lavoro, inoltre, sono emerse alcune criticità in ordine agli oneri considerati e alla relativa quantificazione. Tali amministrazioni non hanno fornito riscontro alle richieste di chiarimento e approfondimento avanzate dal DFP in vista della nota di aggiornamento, non consentendo, a tutt'oggi, la corretta individuazione del saldo di bilancio.

2. due amministrazioni (Ministero dello sviluppo economico e Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione - ora Dipartimento per la trasformazione digitale -) hanno presentato **quantificazioni parziali** (in quanto riferite ai soli costi unitari), **non consentendo la precisa individuazione del saldo di bilancio, il quale risulta in ogni caso "in avanzo"** (essendo tali quantificazioni riferite a semplificazioni e, quindi, a riduzioni di oneri);
3. sette ministeri (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - ora Ministero della cultura e Ministero del turismo -, Ministero della difesa, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili -, Ministero dell'istruzione, Ministero della salute e Ministero dell'università e della ricerca) e 18 uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri²² hanno **attestato di non avere né introdotto, né eliminato oneri**.

Nel caso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tuttavia, il DFP ha chiesto chiarimenti su alcuni provvedimenti sui quali non è stato fornito riscontro.

Non hanno inviato la relazione sul bilancio soltanto nove dipartimenti e uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta, in molti casi, di strutture a supporto del Presidente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale e per il supporto tecnico-gestionale²³, generalmente non responsabili dell'emanazione di atti normativi, e per le quali in ogni caso le verifiche del DFP non hanno portato a rilevare oneri introdotti o eliminati nel corso del 2020.

²² Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Dipartimento Casa Italia, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Dipartimento per le pari opportunità, Dipartimento per il personale, Dipartimento per le politiche antidroga, Dipartimento per le politiche di coesione, Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, Dipartimento della protezione civile, Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, Dipartimento per le riforme istituzionali, Dipartimento per i servizi strumentali e Ufficio per il programma di governo.

²³ Si tratta, in particolare, di sei dipartimenti e uffici di cui il Presidente si avvale per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale e per il supporto tecnico-gestionale (Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, Ufficio del controllo interno, la trasparenza e l'integrità, Ufficio del Segretario generale, Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri e DAGL) e tre uffici di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali (Ufficio per lo sport, Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità).

Nella seguente tabella si riporta, laddove possibile, il saldo definitivo delle amministrazioni tenute alla redazione del bilancio o il relativo “segno” (avanzo / disavanzo).

TAB. N. 1 – SALDI DI BILANCIO 2020 (MIGLIAIA DI EURO)

Amministrazione	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Saldo di bilancio
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	-	0
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ¹	-	-	0
Ministero della difesa	-	-	0
Ministero dell'economia e delle finanze	-	-	0
Ministero della giustizia	-	-	0
Ministero dell'interno	897	-	+ 897
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ²	-	n.d.	(-)
Ministero dell'istruzione	-	-	0
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	-	-	0
Ministero della salute	n.d.	-	(+)
Ministero dello sviluppo economico	-	n.d.	(-)
Ministero dell'università e della ricerca	-	-	0
PCM – Dipartimento per l'innovazione tecnologica ³	-	n.d.	(-)
PCM – Altri dipartimenti e uffici	-	-	0

¹ Ora Ministero della cultura e Ministero del turismo

² Ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

³ Ora Dipartimento per la trasformazione digitale

Per le ragioni sopra evidenziate, non è possibile quantificare il saldo di bilancio per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (ora Dipartimento per la trasformazione digitale). Tuttavia, in base alle informazioni fornite dalle amministrazioni e alle analisi condotte dal DFP:

- nel caso del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico e del Dipartimento per la trasformazione digitale** è possibile presumere un **saldo “in avanzo”**, essendo stati rilevati oneri eliminati a fronte dell'assenza di nuovi oneri introdotti;
- nel caso del **Ministero della salute** risulta viceversa un bilancio **“in disavanzo”**, essendo stati viceversa rilevati oneri introdotti a fronte dell'assenza di oneri eliminati.

Per il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è viceversa possibile**, sulla base delle informazioni a disposizione, **valutare la direzione del saldo**, essendo stati rilevati ma non quantificati sia oneri introdotti che oneri eliminati.

Come evidenziato in dettaglio nel precedente paragrafo, tre ministeri hanno inoltre stimato **oneri introdotti che tuttavia non rilevano ai fini del saldo**, essendo riferiti ad adempimenti facoltativi per l'accesso a benefici: Ministero dell'economia e delle finanze (203 mila euro), Ministero della giustizia (16 mila euro), Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (6,8 milioni di euro).

Va infine rilevato che, come segnalato anche nella Relazione al 31 marzo, nel bilancio relativo al 2020 non sono stati stimati gli oneri associati alle norme adottate per la tutela della salute dei cittadini e il sostegno a famiglie e imprese in relazione all'emergenza Covid-19, in quanto **misure eccezionali e limitate al periodo emergenziale**. Su tali adempimenti è stata tuttavia realizzata, anche grazie al confronto con le associazioni imprenditoriali, una analisi di tipo qualitativo, focalizzata, in particolare, sugli oneri associati alle procedure di accesso ai benefici, in merito alla quale si rimanda al testo della Relazione.

ALLEGATO

**QUANTIFICAZIONI DEGLI ONERI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO**

ONERI AMMINISTRATIVI COME “MODIFICATI” DALL’ART. 62 DEL D.L. N° 76/2020, COME CONVERTITO DALLA L. N° 120/2020.

FASE A – Passo 1 - Individuazione degli oneri

Le nuove disposizioni normative e introducono una “modifica” degli OI, permettendo il superamento del regime di autorizzazione unica per alcuni tipi di interventi, in un’ottica di semplificazione amministrativa ed alleggerimento degli oneri imposti ai gestori.

FASE A – Passo 2 – Verifica preliminare

1. L’obbligo informativo è ridondante?

- L’obbligo introdotto presenta sovrapposizioni o duplicazioni con adempimenti imposti da altri soggetti pubblici che possono essere eliminate? **NO**
- Sono richieste informazioni ulteriori a quelle imposte dalla normativa comunitaria (*gold-plating*)? **NO**
- Sono richiesti dati e documenti già in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche? **NO**

2. L’obbligo informativo è proporzionale alla tutela dell’interesse pubblico?

- L’obbligo introdotto è effettivamente necessario per la tutela degli interessi pubblici? **SI**
- È possibile ridurre la platea delle imprese o dei cittadini obbligati in relazione alle caratteristiche (dimensione, settore di attività, ecc.) o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici? **NO**
- È possibile differenziare le modalità di adempimento in relazione alle caratteristiche dei destinatari o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici? **NO**

3. L’obbligo informativo è eccessivamente costoso?

- Può essere ridotta la frequenza della richiesta di informazioni? **NO**
- Possono essere unificate le scadenze? **NO**
- Può essere informatizzata la presentazione delle istanze e delle comunicazioni attraverso la compilazione online? **NO**
- La modulistica può essere semplificata e resa accessibile online? **SI**
- La modulistica può essere standardizzata su tutto il territorio nazionale? **SI**
- Possono essere adottate linee guida ed altri strumenti per eliminare incertezze interpretative? **NO**

Fase B - Passo 3 – Ricostruzione della lista di attività.

A	Acquisizione della modulistica	SI
B	Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	SI
C	Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	SI
D	Annotazioni su formulari e registri	NO
E	Copia della documentazione	SI
F	Effettuazione di pagamenti	NO
G	Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	SI
H	Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	NO
I	Archiviazione	NO
L	Assistenza a verifiche e ispezioni / Sottoposizione ad accertamenti	SI

Fase B - Passo 4 – Stima del costo delle attività amministrative standard. Imprese.

Attività	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Per OI a carico di imprese: costo in €
Acquisizione della modulistica	A	B	10
Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	M	100
Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	C	M	410
Copia della documentazione	E	M	5
Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	G	B	10
Assistenza a verifiche e ispezioni / Sottoposizione ad accertamenti	L	B	50
Totale			585

Fase B - Passo 5 – Stima dei costi vivi.

Non quantificabili in quanto non dichiarati dalle imprese e non standardizzati nelle LG.

Fase B - Passo 6 – Calcolo del costo medio.

Il costo medio è dato dalla somma del costo delle singole attività a cui vanno sommati i costi vivi. In mancanza di una stima dei costi vivi, essi si assumono pari a 0. La seguente tabella è quindi parziale e riporta solamente i costi standard.

Attività	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Per OI a carico di imprese: costo in €
Acquisizione della modulistica	A	B	10
Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	M	100

Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	C	M	410
Copia della documentazione	E	M	5
Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	G	B	10
Assistenza a verifiche e ispezioni / Sottoposizione ad accertamenti	L	B	50
Totale			585

Fase C - Passo 7 – Stima della popolazione.

Il calcolo di stima della popolazione deriva, in questo caso da dati di carattere amministrativo già in possesso dell'Amministrazione.

Come infatti sottolineato nelle LG, ciò avviene tipicamente nel caso di obblighi eliminati, o come nel presente caso, di obblighi modificati dal nuovo provvedimento.

Come già anticipato nelle premesse della presente relazione, risultano ad oggi (a meno di un anno, quindi, dalla semplificazione introdotta):

- n. 7 procedimenti soggetti a mera “comunicazione preventiva” relativi a modifiche non sostanziali;
- n. 2 procedimenti soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) relativi a nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio, da effettuare all'interno dell'area di centrale che non risultano connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti;
- n. 0 procedimenti soggetti ad attività libera relativi alla realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati.

Fase C - Passo 8 – Stima della frequenza.

La stima della frequenza, secondo le LG, è costituito dal numero di volte che ciascun cittadino o impresa appartenente alla popolazione di riferimento è chiamato a realizzare l'obbligo ogni anno.

Nel caso specifico di cui trattasi, non è rinvenibile alcun onere periodico in capo ai soggetti proponenti interessati, in quanto gli oneri informativi precedentemente descritti sono prodotti esclusivamente in sede di presentazione di mera comunicazione o di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) all'Amministrazione, in occasione degli interventi o investimenti che i gestori delle centrali intendono fare.

Fase C - Passo 9 – Calcolo del numero di adempimenti annuo.

Come descritto nelle LG, per stimare il numero di adempimenti realizzato ogni anno è sufficiente calcolare il prodotto tra popolazione e frequenza.

Agevolmente, si può affermare quindi che il numero di adempimenti annuo è pari a $9 (7+2) \times 1 = 9$.

Fase C – Passo 10 - Calcolo finale.

Come descritto nelle LG, per stimare il calcolo finale sarà sufficiente moltiplicare il costo medio per la numerosità annua degli adempimenti.

Assumendo, quindi un costo medio pari a 585 e moltiplicandolo per il numero annuo di adempimenti (1), si ottiene un **totale di 585**.

ONERI AMMINISTRATIVI PREVISTI DAL D.L. N° 7/2002 NELLA VERSIONE ANTECEDENTE ALLA MODIFICA INTRODOLTA DALL'ART. 62 DEL D.L. N° 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. N° 120/2020.

Come già anticipato, prima della recente novella le modifiche non sostanziali, gli interventi concernenti nuove opere civili (o modifica di opere civili esistenti) nonché i sistemi di accumulo elettrochimico (non soggetti ad alcuna disciplina normativa specifica), venivano autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico secondo i dettami del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii..

Le modifiche, anche quelle non sostanziali, gli interventi concernenti le opere civili e gli stessi sistemi di accumulo elettrochimico venivano ricompresi agevolmente nell'ipotesi/fattispecie di "modifica del sito produttivo", come tale soggetto ai dettami del c.d. "Decreto Sbocca-centrali".

Possono contarsi, a partire dall'anno 2015 (preso convenzionalmente come punto di riferimento) e fino all'introduzione della nuova disciplina:

- **n. 11** autorizzazioni uniche rilasciate per modifiche non sostanziali;
- **n. 5** autorizzazioni uniche rilasciate per nuove opere civili (o modifica di opere civili esistenti);
- **n. 3** autorizzazioni uniche rilasciate per sistemi di accumulo elettrochimico.

Ai fini di una quantificazione degli OI "risparmiati" in carico ai soggetti gestori (Imprese), occorrerà preventivamente fare una stima e quantificazione degli oneri informativi a cui i medesimi soggetti erano precedentemente sottoposti in virtù della previgente disciplina di autorizzazione unica, riproponendo nuovamente i precedenti passaggi (dal n. 3 al n. 10).

Una volta compiuta questa operazione, da tali risultanze verranno poi sottratte quelle relative all'odierna disciplina e, solo così, sarà possibile pervenire al computo degli oneri informativi "risparmiati".

Fase B - Passo 3 – Ricostruzione della lista di attività.

A	Acquisizione della modulistica	SI
B	Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	SI
C	Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	SI
D	Annotazioni su formulari e registri	NO
E	Copia della documentazione	SI
F	Effettuazione di pagamenti	SI
G	Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	SI
H	Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	SI
I	Archiviazione	NO
L	Assistenza a verifiche e ispezioni / Sottoposizione ad accertamenti	SI

Fase B - Passo 4 – Stima del costo delle attività amministrative standard. Imprese.

Attività	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Per OI a carico di imprese: costo in €
Acquisizione della modulistica	A	M	30
Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	A	500

Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	C	A	2.000
Copia della documentazione	E	A	15
Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	G	A	70
Assistenza a verifiche e ispezioni / Sottoposizione ad accertamenti	L	A	220
Totale			2.835

La progettazione e la documentazione da presentare in Autorizzazione unica è molto più complessa rispetto a quella della procedura di SCIA e comunicazione, per cui i costi sono stati quantificati in misura maggiore.

Fase B - Passo 5 – Stima dei costi vivi.

Non quantificabili in quanto non dichiarati dalle imprese e non standardizzati nelle LG.

Fase B - Passo 6 – Calcolo del costo medio.

Il costo medio è dato dalla somma del costo delle singole attività a cui vanno sommati i costi vivi. In mancanza di una stima dei costi vivi, essi si assumono pari a 0. La seguente tabella è quindi parziale e riporta solamente i costi standard.

Attività	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Per OI a carico di imprese: costo in €
Acquisizione della modulistica	A	B	30
Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	M	500
Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	C	M	2.000
Copia della documentazione	E	M	15

Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	G	B	70
Assistenza a verifiche e ispezioni / Sottoposizione ad accertamenti	L	B	220
Totale			2.835

Fase C - Passo 7 – Stima della popolazione.

Il calcolo di stima della popolazione deriva, in questo caso da dati di carattere amministrativo già in possesso dell'Amministrazione.

Come già anticipato, risultano ad oggi dal 2015 e fino all'introduzione della normativa semplificata:

- n. 11 autorizzazioni uniche rilasciate per modifiche non sostanziali;
- n. 5 autorizzazioni uniche rilasciate per nuove opere civili (o modifica di opere civili esistenti);
- n. 3 autorizzazioni uniche rilasciate per sistemi di accumulo elettrochimico.

Fase C - Passo 8 – Stima della frequenza.

La stima della frequenza, secondo le LG, è costituito dal numero di volte che ciascun cittadino o impresa appartenente alla popolazione di riferimento è chiamato a realizzare l'obbligo ogni anno.

Nel caso specifico di cui trattasi, nel regime previgente, oneri periodici (ulteriori alla presentazione dell'istanza originaria) sono variabili e non quantificabili, in quanto dipendenti esclusivamente dalle prescrizioni eventualmente imposte in ogni singolo provvedimento autorizzativo (e sempre trattasi di prescrizioni che impongono oneri "periodici").

Fase C - Passo 9 – Calcolo del numero di adempimenti annuo.

Come descritto nelle LG, per stimare il numero di adempimenti realizzato ogni anno è sufficiente calcolare il prodotto tra popolazione e frequenza.

Agevolmente, si può affermare quindi che il numero di adempimenti annuo è pari a $19 (11+5+3) \times 1 = 19$.

Fase C – Passo 10 - Calcolo finale.

Come descritto nelle LG, per stimare il calcolo finale sarà sufficiente moltiplicare il costo medio per la numerosità annua degli adempimenti.

Assumendo, quindi un costo medio pari a 2.835 e moltiplicandolo per il numero annuo di adempimenti (1)¹, si ottiene un **totale di 2.835**.

¹ Come anticipato, adempimenti periodici "ulteriori" possono essere imposti dai singoli provvedimenti di autorizzazione unica ma, proprio per la loro eventualità, non possono essere standardizzati.

CALCOLO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI “RISPARMIATI” A SEGUITO DEGLI ISTITUTI DI SEMPLICAZIONE DI CUI ALL’ART. 62 DEL D.L. N. 76/2020, COME CONVERTITO DALLA L. N. 120/2020.

Come già anticipato in premessa, gli OI “risparmiati” sono il differenziale scaturente dalla seguente operazione matematica:

2.835 (OI previsti dalla previgente disciplina normativa) – 585 (OI previsti dalla attuale disciplina normativa) = 2.250.

Si rammenta altresì che il regime semplificato ha permesso, inoltre, il superamento del regime prescrittivo all’interno dei provvedimenti di autorizzazione unica, come di regola sempre è avvenuto nella previgente disciplina in cui, come già più volte ricordato, le modifiche non sostanziali, gli interventi concernenti nuove opere civili (o modifica di opere civili esistenti) nonché i sistemi di accumulo elettrochimico (non soggetti ad alcuna disciplina normativa specifica), venivano autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico secondo i dettami del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii.